



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10169 del 2021, proposto da Alfonso Latino, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Leo, Francesco Lanata', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Lanatà in Roma, via Primo Acciaresi n. 15;

***contro***

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Marco Carta, Elisabetta Colaci, Antonio Mastroberti, Giuseppe Paolillo, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento del provvedimento dell' Agenzia delle Entrate R.U. n.***

***0173327.30-06-2021-U n.***

avente ad oggetto "Approvazione della graduatoria finale di merito della

selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia", pubblicato in data 2.7.2021, nonché del successivo atto R.U. 0198385.22-07-2021-U avente ad oggetto "Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia", del provvedimento R.U. 0230903.09-09-2021-U con il quale l'Agenzia delle Entrate ha deliberato "di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio" nonché, per quanto possa occorrere dei verbali di riunione della commissione di valutazione, nonché del verbale di riunione n. 2 10.2.2016 e del verbale n. 39 del 10.5.2016 e dei relativi allegati ivi comprese le F.A.Q., ed infine, sempre per quanto possa occorrere del bando per il "concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia" prot. N.146687/2010, nonché ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Rilevata la necessità di disporre, in accoglimento della detta istanza, l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio

secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 4 aprile 2022.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**